



## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite (Direttiva Green Claims)

**Codice della proposta:**

COM (2023) 166 final del 22/03/2023

**Codice interistituzionale:** 2023/0085 (COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

- *Finalità*

*A marzo 2022 la Commissione ha proposto l'aggiornamento della normativa dell'Unione in materia di consumatori, per garantire che siano tutelati e per responsabilizzarli affinché contribuiscano attivamente alla transizione verde.*

*La proposta di direttiva oggetto della relazione fa parte di un pacchetto di interventi della Commissione nell'ambito del Green Deal volto a potenziare il ruolo del consumatore nella "green transition".*

*Il "pacchetto" di interventi si compone di:*

- *una proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.*
- *una proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva Green claims), presentata a marzo 2023, con MASE amministrazione capofila del negoziato.*

*Entrambe le proposte normative sono supportate dalla medesima valutazione di impatto.*

*La proposta di direttiva Green Claims (di seguito Direttiva) si pone, nelle intenzioni della Commissione Europea, quale intervento complementare e integrativo, rappresentando una lex specialis rispetto alla revisione della Direttiva 2005/29/EC (lex generalis). La Direttiva andrà a disciplinare in particolare le asserzioni esplicite, intese come le asserzioni ambientali in forma testuale o riportate in un marchio ambientale.*

*Si rappresenta che tali asserzioni hanno carattere volontario.*

- **Quadro normativo**
  - *(COM(2022) 143 final) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;*
  - *SWD(2022) 85 final; Report di valutazione dell'impatto di accompagnamento al documento di proposta per la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno;*
  - *DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;*
  - *Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di obblighi di trasparenza;*
  - *Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).*
  - *Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
  - *Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio*
  - *Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;*
  - *Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.*
- **elementi qualificanti ed innovativi.**
  - *La Direttiva è la prima iniziativa legislativa comunitaria che norma le asserzioni ambientali esplicite che dovranno essere basate su studi di valutazione di impatto ambientale riguardanti il ciclo di vita basati su metodologie riconosciute scientificamente e verificati da organismi accreditati.*
  - *La Direttiva mira ad arginare il fenomeno del greenwashing garantendo che al consumatore vengano fornite informazioni chiare, trasparenti e fondate.*

- *La Direttiva mira a responsabilizzare i consumatori nel loro ruolo di attori fondamentali in grado di orientare il mercato e le politiche nel processo di transizione verde.*
- *La Direttiva mira a limitare la proliferazione di marchi ed etichette ambientali presenti sul mercato che possono disorientare anche i consumatori più responsabili.*

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applica alle misure volte a instaurare o garantire il funzionamento del mercato interno, prendendo allo stesso tempo come base un elevato livello di protezione ambientale.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta è caratterizzata da una forte armonizzazione della disciplina di settore, con l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale e creare condizioni di parità per le imprese che operano nell'UE. La proposta intende ridurre, inoltre, le difficoltà incontrate dalle autorità nazionali nell'applicare le vigenti disposizioni, basate sui principi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali in settori complessi, come le dichiarazioni ambientali ingannevoli.*

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *Le misure previste nella proposta si limitano a quanto è necessario per consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e promuovere il consumo sostenibile, sulla base di informazioni attendibili e verificate.*
- *La proposta esclude dal campo di applicazione tutte le realtà micro-imprenditoriali, con meno di dieci dipendenti e con un fatturato annuo che non superi i due milioni di Euro.*
- *La proporzionalità dei criteri generali per le asserzioni ambientali utilizzate nelle attività di marketing rivolte ai consumatori è garantita dall'introduzione di obblighi uniformi, che le imprese sono tenute a rispettare al momento della formulazione delle asserzioni. La proposta, inoltre, fornirà agli organismi nazionali competenti criteri uniformi per valutare l'equità nell'uso dei marchi ambientali.*

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

- *Le finalità generali del progetto appaiono complessivamente condivisibili. Risultano di particolare interesse le misure volte a contrastare le false dichiarazioni ambientali, garantendo che gli acquirenti ricevano informazioni affidabili, comparabili e verificabili per consentire loro di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di "greenwashing". La proposta adotta un approccio basato sul "ciclo di vita" e copre le dichiarazioni ambientali volontarie, ovvero le dichiarazioni fatte dalle aziende circa gli impatti ambientali dei loro prodotti o servizi durante tutto il ciclo produttivo. La Commissione propone quindi di fissare, tramite questa proposta di Direttiva, alcuni standard minimi per la formulazione delle dichiarazioni verdi, le cui informazioni dovranno essere documentabili, verificabili e raffrontabili.*

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi nel complesso conformi all'interesse nazionale, nell'ottica di valorizzazione della green economy italiana.*
- *Sarà necessario valutare con attenzione la coerenza delle proposte con provvedimenti attualmente in corso di negoziato, come il regolamento sull'eco-design e la direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, nonché con le normative che già disciplinano marchi o loghi di sostenibilità.*
- *Infine, nel corso del negoziato occorrerà verificare che il pacchetto in esame non generi eccessivi costi e oneri burocratici a carico delle Amministrazioni nazionali competenti per le valutazioni di conformità, la sorveglianza del mercato e gli altri compiti discendenti dalla nuova normativa.*

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

- *La delegazione italiana, in occasione degli incontri del WPE già svolti, ha preliminarmente espresso apprezzamento per i principi e le finalità della proposta, ponendo peraltro in questa fase una riserva d'esame generale. Conformemente ad altre delegazioni, si è evocato il tema della coerenza normativa e attirato l'attenzione sui poteri di delega.*
- *Tenuto conto dell'ambito di applicazione della proposta di regolamento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale amministrazione con competenza prevalente, coordina la definizione della posizione negoziale attraverso le necessarie consultazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale.*
- *In considerazione della rilevanza della riforma proposta, questo Ministero ha inoltre avviato una consultazione delle Associazioni di categoria, al fine di acquisire eventuali istanze e osservazioni, nonché tutti gli elementi informativi utili a perfezionare e sostenere la posizione nazionale relativamente ai diversi aspetti della proposta, anche in vista delle prossime fasi negoziali.*

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

- *Per quanto riguarda i costi generati dall'adozione della proposta della Commissione europea, la valutazione di impatto indica in linea generale che la misura non*

*richiederebbe significative risorse aggiuntive, oltre a quelle esistenti per applicare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. In effetti, alcune delle autorità nazionali di contrasto intervistate hanno persino indicato che la misura potrebbe portare a risparmi in quanto li aiuterebbe a dimostrare più facilmente la pratica del "greenwashing" (sono necessarie meno risorse per corroborare la loro valutazione).*

- I costi di applicazione per la pubblica amministrazione stimati nella valutazione d'impatto non dovrebbero essere significativi, poiché i criteri minimi proposti richiedono che tutte le informazioni pertinenti siano fornite online e le etichette richiedono la verifica di 3° parte.*
- Sarà, inoltre, ridotta la creazione incontrollata di nuovi sistemi di etichettatura sviluppati da operatori privati, che le autorità degli Stati membri dovranno convalidare sulla base del loro valore aggiunto. Il costo amministrativo per le autorità pubbliche per lo sviluppo e l'attuazione della procedura di convalida è difficile da stimare, in quanto non vi è certezza circa il possibile numero di domande.*
- Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che, per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di cui trattasi.*

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

- Trattandosi di una direttiva che introduce una disciplina nuova, occorrerà decidere per il recepimento se intervenire sulla normativa di settore esistente o introdurre una nuova norma nazionale;*

## **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

- La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

## **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

- Secondo quanto indicato dalla valutazione di impatto condotta dalla Commissione europea, le misure proposte hanno un impatto gestibile in termini di oneri amministrativi e non risultano elementi che possano incidere sull'organizzazione della pubblica amministrazione. Tuttavia, appare necessaria una verifica puntuale nel corso del negoziato sull'impatto che le norme proposte potrebbero avere rispetto, in particolare, al ruolo svolto e al funzionamento di convalida delle nuove etichettature ambientali.*

## **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

- La proposta avrà in parte un impatto positivo sui cittadini; in particolare, l'introduzione di criteri minimi per tutte le etichette ambientali aumenterà la trasparenza e la credibilità delle etichette (e rallenterà o addirittura invertirà l'attuale proliferazione di tali etichette) e migliorerà la qualità del processo decisionale dei consumatori. I consumatori avranno la certezza che i prodotti con un marchio di sostenibilità soddisferanno i requisiti minimi di trasparenza e credibilità, migliorando la fiducia e la comprensione delle etichette. Questi requisiti aggiuntivi sulla governance dei sistemi di*

*etichettatura dovrebbero ridurre il numero di etichette, poiché i sistemi che non sono solidi saranno eliminati.*

- Le imprese dovranno sostenere i costi della fondatezza delle affermazioni. Questo costo dipenderà in larga misura dal tipo di dichiarazione ambientale che l'azienda desidera volontariamente fare e per quanti prodotti. Le dichiarazioni relative all'impatto ambientale di un prodotto lungo il ciclo di vita (ad esempio, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutto il ciclo di vita e la catena del valore) richiederanno un investimento significativamente più elevato rispetto alle dichiarazioni incentrate su uno specifico aspetto ambientale (ad esempio il contenuto riciclato nell'imballaggio). Allo stesso tempo, la nuova disciplina potrà avere effetti positivi per le imprese ambientalmente più virtuose, ferma restando la necessità di valutare opportunamente l'impatto sulle piccole e medie imprese.*
- Inoltre, si prevede che questa misura comporterà costi amministrativi per le imprese, nel presentare le informazioni che accompagnano la loro richiesta di sviluppare un sistema di etichettatura privata. Questo costo amministrativo non è stato ancora comunicato.*

## **Altro**

- Si precisa che la proposta, nella sua versione originale, è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate*